



DIREZIONE REGIONALE RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO  
Area Concessioni

All'Ufficio Rappresentante Unico e  
Ricostruzione, Conferenze di Servizi  
Via Cristoforo Colombo n. 212  
00147 Roma

**OGGETTO:** STADIO DELLA ROMA – TOR DI VALLE – RILASCIO DEL NULLA – OSTA AI FINI TECNICO – IDRAULICI AD ESEGUIRE INTERVENTI CONSISTENTI NELLA REALIZZAZIONE DEI PONTILI EST ED OVEST DA PORRE IN ESSERE SULLA SUPERFICIE DI SPECCHIO ACQUEO PROSPICIENTE LA SPONDA SINISTRA DEL FIUME TEVERE - CONFERENZA DEI SERVIZI INTERNA PER L'ESPRESIONE DEL PARERE UNICO REGIONALE.

Si riscontra l'invito all'espressione del parere riferito in oggetto da inoltrare presso codesto Ufficio Conferenze di Servizi, in ordine alle competenze ascritte in capo all'Area scrivente, cui sono riservate l'esercizio delle funzioni amministrative sulle aste principali dei bacini idrografici di competenza regionale, relative al rilascio dei nulla - osta idraulici e delle concessioni per l'uso esclusivo dei beni demaniali intestati in ditta al Demanio Pubblico dello Stato/Ramo Idrico.

Il compendio demaniale interessato dalla richiesta in riferimento si identifica con parte della superficie di specchio acqueo prospiciente la sponda sinistra del fiume Tevere, per cui è sottoposto a particolare vincolo idraulico (R.D. 25 luglio 1904 n. 523) emergente da specifica normativa di salvaguardia e di rispetto a tutela delle opere di difesa dei corsi d'acqua (l'integrità delle quali è atta a garantire l'incolumità fisica dei cittadini oltre che la salvaguardia di beni pubblici e privati), nonché alle previsioni dei piani straordinari di individuazione di aree sottoposte a speciale disciplina, redatti dall'Autorità di Bacino del Fiume Tevere ai sensi della legge n. 183/89 e ss.mm.ii., in considerazione del potenziale e persistente elevato rischio idraulico cui sono sottoposte ed in riferimento alle primarie esigenze del servizio di piena e di pronto intervento.

Di tanto si trova conferma anche dall'esame degli atti del "P.A.I. – Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico", approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 novembre 2006 – e dei primi aggiornamenti allo stesso approvati con D.P.C.M. del 10.04.2013 e con Decreto Segretariale n. 32 del 08.06.2015 - afferenti alle "Norme di Attuazione" e alla documentazione cartografica correlata, che assegna all'area in argomento la categoria di rischio fascia "AA", definita come "fascia a massimo deflusso di piena", alle quali corrispondono le norme tecniche di attuazione di cui all'art. 23 del "P.S.5 – Piano stralcio per il tratto metropolitano del Tevere da Castel Giubileo alla foce", approvato con D.P.C.M. del 3 marzo 2009 (G.U. n. 114 del 19.05.2009), ed oggetto di primo aggiornamento approvato con D.P.C.M. del 10.04.2013 (G.U. n. 188 del 12.08.2013).

Nel merito, corre l'obbligo di evidenziare che le norme tecniche inerenti l'attività di navigazione ed il rilascio di concessioni di specchi acquei ed aree golenali demaniali da Castel Giubileo alla foce, confluite negli artt. 23, 24, 33, 40 delle N.T.A. del Piano Stralcio P.S.5, regolamentano i principali

aspetti per un ottimale uso degli specchi acquei, in modo compatibile sia con la sicurezza idraulica sia con quella propria della struttura galleggiante.

L'art. 24 – comma 3.1. delle N.T.A. del PS5, sancisce che lo stazionamento delle stazioni galleggianti può essere concesso soltanto nei tratti di fiume ritenuti idonei al rilascio di concessioni di occupazione di specchi acquei di cui alla cartografia rappresentata nelle Tavv. A, B, C, D dell'Allegato E – Sub – Allegato I – Parte I delle presenti norme tecniche denominata “*Tratti di specchi acquei idonei allo stazionamento di navi, galleggianti ed installazioni galleggianti*”.

L'esame degli elaborati tecnici in riferimento, permette di verificare che i tratti di fiume individuati per il posizionamento delle stazioni galleggianti *de quibus*, così come da planimetria di inquadramento trasmessa, risulta interdetto per quanto concerne il pontile Ovest ed idoneo e compatibile per il pontile Est, in relazione a quanto indicato nella cartografia rappresentata nella Tav. D, dell'Allegato E – Sub – Allegato I – Parte I delle N.T.A. del PS5.

A tale riguardo si rappresenta che, alla luce del primo aggiornamento al PS5 approvato con D.P.C.M. del 10.04.2013 (G.U. n. 188 del 12.08.2013), l'art. 24 – comma 2.4 delle relative N.T.A. disciplina le modalità di ormeggio di galleggianti e navi anche nei tratti identificati non idonei allo stazionamento.

Il dettato normativo sopra citato, recita testualmente che “*le strutture necessarie per permettere l'ormeggio di galleggianti e navi, se effettuato in modo non continuativo, non sono soggette alle limitazioni dei tratti identificati come non idonei allo stazionamento, di cui alle Tavv. A, B, C, D del Sub – Allegato I, Parte I dell'allegato E. In tal caso sarà oggetto di richiesta di concessione solo l'area di specchio liquido strettamente occupata dalla struttura di ormeggio, nonché la eventuale area di sedime golenale*”.

Il concetto di ormeggio “*non continuativo*”, veniva discusso dal competente Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino del Fiume Tevere nell'ambito della specifica riunione indetta in data 18.12.2013 che, pertanto, con specifico verbale redatto e sottoscritto in pari data chiariva che “*per ormeggio non continuativo si intende quello necessario al carico ed allo scarico delle merci – o delle persone trasportate, il tempo necessario ad effettuare le manutenzioni e quindi, più in generale, quello necessario a svolgere tutte le attività collegate alla funzione esercitata*”.

L'analisi del progetto in esame, consente di accertare come in linea con le indicazioni normative sopra richiamate sia il posizionamento del pontile Est che del pontile Ovest – quest'ultimo da intendersi limitato alla superficie di specchio liquido strettamente occupata dalla stessa stazione galleggiante e con modalità di ormeggio “*non continuativo*” - è ritenuta nel complesso compatibile poiché garantisce sia la continuità della sicurezza idraulica secondo le disposizioni del piano di assetto idrogeologico e le prescrizioni dettate dal R.D. 523/1904, che la conformità in relazione alla pianificazione prevista nelle N.T.A. del PS5.

Precisato quanto sopra, questa Area regionale – ai sensi di quanto sancito all'art. 8 – comma 2, lett. a), numeri 2) e 5) della Legge regionale n. 53/98 - esaminati gli elaborati tecnici depositati all'interno della Conferenza dei Servizi de qua, conferma la valenza del nulla – osta espresso ai fini tecnico – idraulici con nota prot. n. 33283 del 24.01.2017 – che allegata alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale – per la realizzazione del progetto riferito in oggetto, da intendersi vincolato al rispetto delle particolari condizioni d'obbligo e prescrizioni nello stesso contenute.

Resta confermato, quindi, che le predette condizioni e prescrizioni dettate dall'Area scrivente costituiscono punto di riferimento per la successiva progettazione esecutiva da elaborare in conformità al progetto approvato con la nota prot. n. 33283 del 24 gennaio 2017 sopra richiamata.





**REGIONE  
LAZIO**

La presente espressione di conferma del succitato nulla – osta ai fini tecnico – idraulici, disciplinato dal R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e dal Capo I del R.D. 9 dicembre 1937, n. 2669, ha natura vincolante per il Soggetto attuatore che lo riceve.

**L'Estensore:** Marco Chiù

**Il Funzionario**

Geom. Piero Marro Flosa

**Il Responsabile del Procedimento**

Dott. Pietro Fusco

**Il Dirigente**

Dott. Maurizio Alberto Mirlisenna